

Spinta per l'eolico, ma tornano i vincoli sull'agrivoltaico

Ridotta a tre chilometri l'area di rispetto per le pale eoliche. Risputa l'autorizzazione delle soprintendenze
Rinnovabili

Per le zone agricole rientra l'obbligo delle aree idonee: il decreto atteso da mesi

Laura Serafini

C'è un stretta rispetto alla proposta iniziale di semplificare e liberalizzare l'installazione di impianti fotovoltaici nella versione del decreto Pnrr andata all'approvazione del consiglio dei ministri. Un giro di vite che lascia intravedere l'intervento del ministero per i Beni culturali. La norma consente di equiparare a interventi di manutenzione ordinaria sui piccoli impianti rinnovabili (i quali quindi non richiedono permessi e autorizzazioni) anche l'installazione di impianti eolici, ma a patto che abbiano una potenza fino a 20 kilowatt e un'altezza entro i 10 metri. La nuova cautela introdotta nel testo andato all'approvazione prevede che, invece, sia richiesta un'autorizzazione dell'autorità paesaggistica competente, con un meccanismo di silenzio assenso una volta trascorsi 45 giorni dalla richiesta. Questo accade nel caso in cui gli impianti debbano essere installati in aree di interesse pubblico, quali le ville, i giardini e i parchi, che pur non essendo tutelati dal codice dei beni culturali del 2004 si distinguono per la loro non comune bellezza oppure, come recita il codice, complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore

estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. C'è poi un'altra modifica che riguarda la cancellazione di un comma nel quale si stabiliva che i piccoli impianti fotovoltaici fossero considerati infrastrutture strategiche nazionali e, quindi, le semplificazioni previste nel decreto Pnrr prevalessero sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistiche, edilizie e ambientali.

Stretta anche per il settore agrivoltaico, che comunque assorbe una parte significativa delle risorse del Piano di resilienza. In una prima versione la realizzazione di impianti in aree agricole veniva equiparata ai manufatti strumentali per le attività agricole e quindi potevano essere liberamente installati se «a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti». Nel nuovo testo il discorso cambia perché per accedere a questa liberalizzazione si pone la condizione che sia emanato il decreto sulle aree idonee (cioè le aree agricole devono avere il bollino di aree idonee). Proprio quel decreto fermo da quasi un anno e che il provvedimento attuale voleva in qualche modo superare. Non solo (e qui si intuisce un tira e molla per non escludere le utility). Le semplificazioni (sempre post decreto aree idonee) sono ammesse se gli impianti «sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettri-

ca alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia».

Tra le novità confermate c'è la riduzione della fascia di rispetto oltre la quale possono essere installate le pale eoliche da 7 a 3 chilometri, mentre per gli impianti rinnovabili essa si ferma a 500 metri. Per questi ultimi sono vengono introdotte procedure più semplificate: sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale e in discariche oppure in cave non più sfruttate. Novità in arrivo anche per gli aeroporti: d'ora in avanti rientrano di default nella definizione di aree idonee i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli scali delle isole minori. Vengono accelerate le procedure di VIA, mediante l'eliminazione dell'obbligo di attendere la conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi. Per i beni culturali interessati dagli interventi previsti dal Pnrr, la soprintendenza speciale sostituirà sempre le soprintendenze locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

